

Delibera n. 91/02 modificata ai sensi della delibera 31 luglio 2003, n. 90/03.

Disciplina del diritto di allocazione di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 nei casi di realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto e di potenziamento di terminali esistenti

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 15 maggio 2002,

- Premesso che:
 - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) promuove la concorrenza nel settore dei servizi di pubblica utilità del gas, e in particolare con riferimento all'offerta di gas naturale attraverso l'ingresso di nuovi operatori nel mercato nazionale;
 - l'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 di adozione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) impone alle imprese di gas naturale di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta;
 - all'approvvigionamento nazionale di gas naturale si fa oggi fronte in maniera prevalente per mezzo di gasdotti di importazione;
 - un'alternativa ai gasdotti di importazione è costituita dalle importazioni di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl) e quindi dai terminali di rigassificazione del Gnl (di seguito: terminali di Gnl); e che il solo terminale di Gnl attualmente in esercizio in Italia è quello di Panigaglia;
 - alcune imprese operanti nel settore del gas, per ovviare all'impedimento attualmente costituito dalla carenza di capacità di rigassificazione, hanno segnalato all'Autorità l'interesse a realizzare nuovi terminali di Gnl, anche come parte di diversi sistemi di approvvigionamento che comprendono impianti di produzione del gas naturale, impianti di liquefazione e navi per il trasporto di Gnl;
 - la realizzazione di nuovi terminali di Gnl e il loro potenziamento consentono di accrescere il grado di concorrenza e la diversificazione anche tipologica e geografica delle fonti di approvvigionamento;
 - il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006, al capitolo III.2.7, definisce "di importanza strategica nuove strutture di approvvigionamento del gas naturale, in particolare nuovi terminali di ricezione e rigassificazione del gas naturale liquido";
 - l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di fissare "i criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del

dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di Gnl";

- Visti:
 - la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
 - la legge n. 481/95;
 - il decreto legislativo n. 164/00;
 - la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 146/00, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2, all'articolo 23, comma 2, all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in tema di accesso e utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento e dei terminali di Gnl, delle relative tariffe e obblighi, e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di rete;
 - la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, recante criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01);
 - la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01, recante direttiva per la separazione contabile e amministrativa per i soggetti che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
- Vista la "Proposta di delibera per la disciplina dell'accesso di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, nel caso di realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto e di loro potenziamento " (PROT.AU/02/134);
- Considerate le osservazioni formulate dai soggetti interessati in seguito alla diffusione del documento per la consultazione per il conferimento di nuova capacità di rigassificazione di terminali di Gnl, approvato dall'Autorità il 17 gennaio 2002 e, tra le altre, considerato che:
 - a) gli interventi finalizzati all'allestimento e all'esercizio di nuova capacità di rigassificazione richiedono ingenti investimenti contrassegnati da elevati rischi di impresa;
 - b) gli investimenti in nuova capacità di rigassificazione richiedono che sia assicurata ai soggetti utilizzatori, che sostengono il costo delle opere necessarie per rendere disponibile la nuova capacità di rigassificazione, una garanzia pluriennale, possibilmente costante nel tempo, del flusso dei ricavi risultanti dalla nuova capacità di rigassificazione, che viene allestita e mantenuta in esercizio;

- Considerato che:

- l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che "l'accesso non può essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacità o di connessione"; e che da ciò consegue un accesso prioritario per detto cliente, in quanto soggetto utilizzatore delle opere, nel rapporto con altri soggetti interessati all'accesso al sistema;
- la disciplina dell'accesso prioritario costituisce una deroga ai criteri generali fissati dall'Autorità in materia di conferimento di capacità di trasporto e di capacità di rigassificazione di cui all'articolo 14 della deliberazione n. 120/01, contenente disposizioni urgenti su tale materia;
- l'accertamento dell'accesso prioritario di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n.164/00, nel caso dell'allestimento e dell'esercizio di nuova capacità di rigassificazione per mezzo della realizzazione di terminali di Gnl e del potenziamento di terminali esistenti:
 - a) deve intendersi applicato entro i limiti di quanto necessario al recupero dei costi sostenuti per la costruzione di dette opere;
 - b) garantisce nell'attuale situazione la promozione della sicurezza del sistema del gas attraverso la diversificazione tipologica e geografica delle fonti di approvvigionamento;
 - c) favorisce lo sviluppo della concorrenza attraverso l'ingresso di nuovi operatori, che sarebbero altrimenti impediti dalla insufficienza delle strutture di approvvigionamento del gas naturale rispetto alla domanda;
- Ritenuto che:
 - tra le opere la cui realizzazione costituisce presupposto per il riconoscimento di un accesso prioritario, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, vi siano quelle che consentono il raggiungimento di una soglia minima di nuova capacità di rigassificazione;
 - il regime generale prefigurato dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 164/00, debba essere ricondotto, nel caso dell'allestimento e dell'esercizio di nuova capacità di rigassificazione, entro un quadro di regole certe e prevedibili al fine di rendere possibile la programmazione degli investimenti per lo sviluppo del sistema nazionale del gas;
 - le regole di cui al precedente alinea debbano avere ad oggetto l'estensione temporale e quantitativa dell'accesso prioritario che viene riconosciuto al soggetto utilizzatore, che sostenga il costo per la costruzione delle opere necessarie finalizzate a rimuovere l'impedimento all'accesso, secondo una quantificazione coerente con l'esigenza di compensare l'impegno finanziario sostenuto;
 - l'accertamento di un accesso prioritario ai terminali di gas naturale liquefatto ai soggetti che sostengono il costo delle opere necessarie ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00:
 - a) comporti la necessità per il soggetto che detiene il terminale di Gnl, in quanto esercente il servizio di rigassificazione, di negoziare con il soggetto titolare

dell'accesso prioritario le condizioni economiche di erogazione del servizio di rigassificazione di Gnl, purché dette condizioni siano rese pubbliche;

- b) renda necessario integrare la deliberazione n. 311/01 al fine di garantire separata evidenza all'esercizio del servizio negoziato di rigassificazione di cui alla precedente lettera a), rispetto all'esercizio del servizio a cui sono applicate le condizioni tecniche ed economiche adottate dall'Autorità, in particolare con la deliberazione n. 120/01;

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n.164/00), nonché le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n.120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n.120/01). Per legge n. 273/02 si intende inoltre la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Le disposizioni del presente provvedimento disciplinano il diritto di allocazione che l'articolo 27, comma 2, della legge n. 273/02 riconosce ai soggetti che sostengono, anche mediante ricorso alla finanza di progetto, il costo delle opere necessarie per la realizzazione di nuovi terminali di Gnl e per il potenziamento di impianti esistenti.

Articolo 3

Diritto di allocazione

- 3.1 I soggetti titolari del diritto di allocazione di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 273/02, negoziano le condizioni economiche per l'utilizzo o per la cessione della capacità oggetto del diritto, mediante procedure trasparenti.
- 3.2 Le condizioni economiche di cui al comma 3.1 sono rese note mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
- 3.3 I soggetti che detengono i terminali di Gnl inviano all'Autorità, entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in servizio della nuova capacità, comunicazione dei seguenti dati:

- a) indicazione della capacità complessiva del terminale e della data di entrata in servizio di tale capacità;
- b) determinazione della quota di capacità oggetto del diritto di allocazione;
- c) indicazione dei soggetti titolari del diritto di allocazione, ovvero, qualora la titolarità spetti allo stesso soggetto che detiene il terminale, dei soggetti ai quali la capacità oggetto del diritto è stata allocata.”

Articolo 4

Decadenza dal diritto di allocazione

- 4.1 Il mancato utilizzo su base annuale, ad eccezione dei casi in cui tale mancato utilizzo sia dovuto a cause non imputabili alla volontà del soggetto, di una quota superiore al 20% (venti per cento) della capacità di rigassificazione oggetto del diritto di allocazione, determina la decadenza dal diritto di allocazione per l'intera capacità per l'anno successivo.
- 4.2 Al fine del controllo su quanto previsto dal comma precedente, i soggetti che detengono i terminali di Gnl trasmettono all'Autorità, entro il 15 gennaio di ciascun anno, i valori delle quantità di Gnl rigassificate per conto dei soggetti titolari del diritto di allocazione.
- 4.3 La quota di capacità di cui al comma 4.1, nonché la quota di nuova capacità alla quale non si applica il diritto di allocazione, sono disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità n. 120/01, e sue modifiche e integrazioni.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

- 5.1 Fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli, l'intera nuova capacità resa disponibile ai sensi dell'articolo 2 è soggetta alle disposizioni adottate dall'Autorità in conformità all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00.
- 5.2 Dopo l'articolo 9, comma 9.5, della deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 72 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002, è aggiunto il seguente comma:
“9.6 Nella redazione dei rendiconti di cui al presente articolo, i soggetti esercenti l'attività Gnl danno distinta evidenza alle componenti patrimoniali ed economiche distinguendo tra la quota di nuova capacità oggetto di diritto di allocazione e la restante quota di capacità, di cui alla deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2002, n. 91/02.”
- 5.3 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dopo 15 (quindici) giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.